



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9726 del 2010, proposto da:

Sandro Benedetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini N. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE

*I n. 02114/2010, resa tra le parti, concernente richiesta equo indennizzo-
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Mario Ettore Verino e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno appello il ricorrente, sig. Benedetti Sandro, dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato la sentenza del Tar Veneto n2114/2010, di rigetto del ricorso avverso il Decreto Ministero dell'Interno n. 12369/2007 di diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità: "Ipertensione arteriosa" e" sindrome depressiva", contratte in costanza di rapporto di lavoro e, inoltre, di diniego di equo indennizzo e pensione privilegiata.

Deduce l'appellante: eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità ; travisamento dei fatti e carenza d'istruttoria; violazione degli art. 7, 8 e 10 bis della L. n. 241/1990.

Occorre al riguardo evidenziare che il CVCS - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - ha espresso, con riferimento alle infermità riscontrate nei confronti del ricorrente, il parere che le suddette malattie: "non possono riconoscersi dipendenti da causa di servizio" in relazione alla natura delle infermità stesse da "collegarsi, rispettivamente, a fattori contingenti (forma di nevrosi) che s'innescano su personalità predisposta ed a fattori etiopatogenetici(familiarità ipertensiva) non ricollegabili a situazioni connesse al servizio neppure sotto il profilo concausale".

Dagli atti del procedimento emerge come il giudizio reso sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sia contraddistinto da un'analisi medico scientifica coerente e razionale in ordine ai tratti

salienti delle infermità oggetto di indagine e chiarisca bene le ragioni per cui queste ultime non possano ricollegarsi al servizio prestato neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Sul punto appare necessario richiamare il costante orientamento di questo Consiglio (CdS sez III nn. 5511/2015 e 4462/2016 e sez IV n 129 e 493/2017, secondo il quale gli accertamenti svolti dal CVCS, rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo e sono assunti sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica.

Quanto all'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, essa non può costituire motivo di annullamento, stante l'art. 21 octies della L. n.241/1990, in forza del quale, l'Amministrazione, nel caso in esame, non avrebbe potuto determinarsi diversamente.

Non sussistono pertanto i vizi prospettati nell'impugnativa, nè il ricorrente ha, nei ricorsi, evidenziato fatti o circostanze, nuovi, suscettibili di positivo apprezzamento.

Ne discende, alla stregua di tutte le considerazioni appena svolte, che l'appello deve ritenersi infondato e quindi deve essere respinto.

Le spese, tenuto conto della natura delle questioni poste, possono, interamente, compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Sergio Fina

IL PRESIDENTE

Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO